

REGOLAMENTO PER LE ADESIONI A VENETO LIBERTÀ

Art. 1 E' costituito nell'ambito del Consiglio Direttivo, di cui all'articolo 5 dello Statuto di Veneto Libertà, l'Ufficio Adesioni.

Art. 2 L'Ufficio Adesioni agisce sotto le direttive del Consiglio Direttivo.

I compiti dell'Ufficio Adesioni sono i seguenti:

- organizzare la Campagna Adesioni e gestirne le diverse fasi, in stretto rapporto sia con i responsabili delle strutture territoriali sia al rapporto con gli aderenti;
- controllare la corretta applicazione delle procedure regolamentari e statutarie;
- curare la tenuta ed il costante aggiornamento dell'elenco degli aderenti, anche in conformità di quanto previsto dal "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al D.Lgs. 196/2003, provvedendo ad annotare tutte le variazioni che si renderanno necessarie in ordine alle nuove adesioni, agli aderenti ed alla perdita della qualità di aderente, ad inviare periodicamente presso la sede il rispettivo elenco di competenza delle domande di adesione effettuate.

Art. 3 - Nuove adesioni a Veneto Libertà

L'adesione a Veneto Libertà verrà formalizzata secondo le seguenti modalità:
è prevista una scheda di adesione contenente le generalità del richiedente, l'indicazione della categoria di adesione, la sottoscrizione della scheda di adesione.

La domanda di adesione, debitamente compilata sull'apposito modulo deve pervenire - unitamente all'attestazione del versamento della quota ed alla fotocopia di un documento d'identità valido ai sensi di legge - all'Ufficio Adesioni.

E' inoltre possibile compilare e stampare il modulo di adesione collegandosi al sito www.venetoliberta.eu nella sezione "Adesioni",

Nell'ipotesi che la domanda pervenga senza le indicazioni dell'avvenuto versamento, o con indicazioni errate o incomplete, non si procederà all'esame della stessa, se non dopo l'accertamento dell'avvenuto versamento o dell'integrazione dei dati mancanti. In tal caso i termini della procedura decorreranno dalla data dell'avvenuta verifica del completamento dei dati o della documentazione mancante.

Le domande pervenute con indicazioni non riscontrate si intendono nulle. La nullità è dichiarata dall'Ufficio Adesioni, anche su segnalazione del Consiglio Direttivo.

Nell'ipotesi invece che la domanda pervenga priva della fotocopia del documento di identità, si procederà comunque all'esame della stessa secondo l'iter ordinariamente previsto. Tuttavia l'adesione non si considererà perfezionata, e non verrà consegnata la tessera, se non dopo l'invio del documento mancante oppure l'esibizione di un documento di identità valido, all'atto del voto in occasione del primo congresso territorialmente competente.

Art. 4 La domanda di adesione si intende accolta se entro la data del Congresso, l'Ufficio Adesioni o il Consiglio Direttivo non hanno impugnato la domanda con atto motivato.

In caso di impugnazione decide in via provvisoria sull'ammissione al voto un Comitato appositamente costituito, composto da tre Soci.

La decisione definitiva rimane di competenza della Commissione di Garanzia.

In ogni caso le decisioni della Commissione di Garanzia, anche se discordanti da quelle del Comitato di cui al precedente comma 2, non sono motivo di ricorso o di contestazione sulla validità dei congressi. La Commissione di Garanzia, senza vincolo di procedura, decide sulla definitiva ammissione della domanda dandone comunicazione all'Ufficio Adesioni e all'interessato.

Art. 5 Conclusa positivamente la procedura di cui al precedente articolo, il richiedente esercita tutti i diritti, nessuno escluso, previsti dallo Statuto.

Le domande si intendono nulle qualora pervengano con indicazioni anagrafiche o relative alle funzioni ricoperte non veritiere.

Analogamente si intendono nulle le domande se la procedura risultasse incompleta o fosse comunque successivamente accertata l'assenza delle prescritte pubblicità e comunicazioni.

La nullità è pronunciata dal Consiglio Direttivo e su proposta dell'Ufficio Adesioni, che provvede senza ritardo in ordine all'eventuale pronuncia della nullità dell'adesione.

Art. 6 In caso di reiezione della domanda, la quota associativa deve essere restituita insieme alla comunicazione del rigetto.

Art. 7 L'Ufficio Adesioni aggiorna periodicamente l'elenco delle domande di adesione, inviandolo al Consiglio Direttivo.

Gli elenchi dei soci forniti dall'Ufficio Adesioni saranno l'unica fonte a determinare la qualità dei soci.

Trascorsi 30 giorni dal ricevimento dell'aggiornamento delle nuove domande di adesione, senza che sia stato espresso parere negativo dal Consiglio Direttivo le domande di adesione si intendono accolte con decorrenza dalla data di ricevimento da parte dell'Ufficio Adesioni.

Successivamente verrà inviata al Socio la Tessera di Adesione.

L'invio della Tessera di Adesione non modifica comunque i termini di cui al precedente articolo 4 in ordine al carattere provvisorio dell'accoglimento dell'adesione.

Il rapporto con gli aderenti verrà mantenuto dalla Sede e dall'Ufficio Adesioni al fine di gestire le scadenze relative alle adesioni.

Gli aderenti saranno informati sulle iniziative del Movimento e degli aderenti, sia in relazione alla vita associativa sia in occasione di elezioni amministrative e politiche.

Art. 8 - Rinnovi adesioni

Si considerano rinnovi, ai soli fini del presente regolamento, anche le domande di adesione presentate da coloro che fossero regolarmente aderenti a Veneto Libertà nell'anno 2017. Tali rinnovi sono tuttavia soggetti alla stessa procedura di accoglimento di cui ai precedenti art. 4,5,6 e 7. Non si applicano invece i criteri di cui all'art. 3. Il rinnovo dell'adesione per il 2018 dovrà essere effettuato mediante il versamento della quota nella misura stabilita all'art. 10 e secondo le modalità previste all'art.11.

Art. 8 bis - Rinnovi adesioni eletti 2017

Tutti coloro i quali rivestono cariche di partito o elettive sia a livello locale sia nazionale sono tenuti ad effettuare l'adesione o il rinnovo annuale della quota di adesione entro il 31 marzo. Il mancato rinnovo entro il termine previsto del presente articolo può comportare la temporanea sospensione degli interessati dalla partecipazione alle riunioni degli organi di partito.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo, anche su indicazione dell'Ufficio Adesioni e per tramite dell'Ufficio Adesioni, decide sulle domande di adesione di persone che siano iscritte ad altre associazioni politiche o abbiano già svolto attività politica di rilievo. In questi casi i provvedimenti del Consiglio Direttivo sono discrezionali e non impugnabili.

Nei casi di cui al precedente comma, l'Ufficio Adesioni trasmette d'ufficio la richiesta di adesione al Consiglio Direttivo.

La trasmissione della richiesta al Consiglio Direttivo interrompe la procedura e la decorrenza dei termini previsti dal presente regolamento.

Art. 10 - Quote Associative

Gli importi delle quote di adesione sono i seguenti:

- Tessera Socio Giovane (16 - 18) € 5
- Tessera Socio Ordinario € 10
- Tessera Socio Premium € 30
- Tessera Socio Amministratore € 100

Art. 11 - Modalità di pagamento

Il versamento delle quote dovrà essere effettuato singolarmente dagli aderenti.
I versamenti saranno accettati solo se effettuati secondo le seguenti modalità:
- in contanti all'Ufficio Adesioni o ad un Consigliere.